

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 3-533

**Fondazione “Giovanni Curioni” - Scuola dell’Infanzia avente sede nel Comune di Inverio (NO). Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con D.D. n. 92 del 02/05/2003, adottata dal Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale - Direzione regionale Politiche Sociali, è stata riconosciuta l’idoneità all’iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato della Fondazione “Giovanni Curioni” - Scuola dell’Infanzia con sede nel Comune di Inverio (NO) (nel seguito: Fondazione), già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata Pio Istituto “Giovanni Curioni”, la quale ultima traeva origine dal testamento olografo dell’Ing. Comm. Giovanni Curioni del 1887 ed era stata riconosciuta Ente Morale con R.D. 17/07/1888, n. 3042.

Con tale determinazione dirigenziale, inoltre, è stato contestualmente approvato lo statuto proposto dalla Fondazione medesima e tuttora vigente;

- la Fondazione, quale scopo istituzionale ai sensi dell’art. 3 dello statuto vigente, *“accoglie i bambini di entrambi i sessi in età prescolare sia di Inverio che di altre Città in ambito regionale e provvede alla loro educazione intellettuale, morale e fisica senza alcuna distinzione di razza e religione”*;

- la Fondazione, ai sensi dell’art. 10 del sopra citato statuto, è retta *“(…) da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri. Tre membri nominati dal Comune di Inverio (...). Uno nominato dall’Istituto comprensivo del Distretto (...). Uno nominato dalla Caritas Sezione di Inverio. Un consigliere è il Parroco pro tempore della Parrocchia di Inverio. Un consigliere è scelto dal Consiglio uscente. Il Consiglio di Amministrazione con il Presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza interruzione per due mandati consecutivi.”*.

Considerato che, in esito all’attività istruttoria svolta dal competente Settore regionale della Direzione Coesione Sociale, sono emersi i seguenti elementi:

a) la Fondazione con nota del 24/09/2019, acquisita al protocollo 42343/A1512B del 25/09/2019, da un lato ha evidenziato rilevanti criticità di carattere economico, finanziario ed organizzativo, alcune delle quali già illustrate con precedente comunicazione datata 27/05/2019, che pongono la Fondazione nella condizione di coprire solo in parte le spese di gestione, dall’altro ha individuato nell’avvio dell’iter di istituzione di un punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale a seguito di soppressione dell’analogo servizio di scuola paritaria, ad oggi dalla stessa gestito ed offerto, l’unica modalità per garantire l’operatività e la permanenza di tale servizio socio-educativo sul territorio del Comune di Inverio;

b) le criticità di carattere economico, finanziario ed organizzativo, che si evincono dalla sopra citata nota del 24/09/2019, derivano principalmente dalle seguenti situazioni:

- dalla diminuzione delle iscrizioni ascrivibile in larga parte al calo demografico in atto a livello nazionale e, quindi, anche nel Comune di Inverio;

- dalla disdetta della storica convenzione tra la Fondazione e la Congregazione Figlie di N. S. della Pietà avente sede in Asti, da cui è disceso il ritiro delle religiose operanti presso la Fondazione e la

necessità ed urgenza di assumere, dal 01/09/2019, personale sostitutivo delle medesime al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di scuola dell'infanzia paritaria per l'anno scolastico in corso;

- dall'esigenza di potenziare ed integrare l'orario scolastico con un servizio "pre" e "post" scuola dell'infanzia, al fine di rispondere alla richiesta in tal senso espressa dalle famiglie già al termine dello scorso anno scolastico;

- dall'aumento delle difficoltà gestionali in merito all'amministrazione finanziaria e scolastica, che richiedono il ricorso a risorse competenti e costantemente aggiornate;

- dalla diminuzione di alcune voci di introiti a partire dall'esercizio 2020, dall'aumento delle voci di spesa corrente e dalla previsione nel breve periodo di una consistente spesa di amministrazione straordinaria;

c) la Fondazione, organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato, non ha dato seguito alla disposizione di cui all'art. 6, co. 5 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, in materia di adeguamento dello statuto al fine di assicurare che l'organo di amministrazione sia costituito da un numero non superiore a cinque componenti; elemento che, stante il sopra citato art. 10 dello statuto vigente, costituisce causa di illegittimità del Consiglio di Amministrazione in carica.

Precisato, inoltre, che l'attivazione del suddetto iter di istituzione di un punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale - richiesta dalla Fondazione con la sopra citata nota del 24/09/2019 nonché nel corso dei recenti incontri tenutisi tra la Fondazione medesima, il Comune di Inverio e i competenti Settori della Direzione regionale Coesione Sociale - comporta, tra gli altri punti, che la Fondazione deliberi, nel rispetto delle previsioni statutarie e della normativa vigente in materia, la cessazione dell'erogazione del servizio socio-educativo di scuola paritaria sino ad oggi gestito e fornito; deliberazione che, qualora adottata, determinerebbe la chiusura della scuola dell'infanzia paritaria e, dunque, configurerebbe causa di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 19 dello statuto vigente, oltre che dell'art. 27 del cod. civ..

Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato, in capo alla Regione, il processo di riallocazione di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, "*(...) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, (...) compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario*".

Richiamata la D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 "D.P.R. 10.02.2001, n. 361. Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. Procedure e competenze.", ed, in particolare, il paragrafo "Controllo e Vigilanza" il quale attribuisce alla Giunta la nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 del cod. civ.

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, sciogliere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, il Consiglio di Amministrazione in carica della Fondazione "Giovanni Curioni" - Scuola dell'Infanzia avente sede nel Comune di Inverio (NO) e nominare un Commissario straordinario, per la durata di 6 mesi, al quale affidare il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;

2) garantire, per la durata dell'incarico, la continuità didattica del servizio socio-educativo di scuola paritaria dell'infanzia sinora direttamente gestito e fornito dalla Fondazione;

3) procedere, laddove necessario e nel rispetto della normativa vigente, alla regolarizzazione degli atti adottati dal disciolto Consiglio di Amministrazione;

4) ricostruire la situazione giuridico-amministrativa nonché patrimoniale-contabile della Fondazione, con verifica delle risultanze attive e passive imputabili alla stessa, al fine di formulare la valutazione definitiva circa l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale della Fondazione, procedendo alternativamente come di seguito indicato:

a) in caso di riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione:

- modificare lo statuto, approvato con D.D. n. 92 del 02/05/2003 ed, in particolare, la norma statutaria inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia;

- dato adempimento al precedente punto, ricostituire il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

b) in caso di riscontro dell'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione:

- presentare istanza di estinzione della Fondazione, ai sensi delle disposizioni normative e statutarie vigenti, ponendo al contempo in essere le azioni propedeutiche necessarie ed urgenti previste dalla normativa vigente per consentire al Comune l'attivazione dell'iter di istituzione di un punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale per l'anno scolastico 2021-2022, nonché tutto quanto necessario per garantire la continuità didattica del servizio socio-educativo di scuola paritaria dell'infanzia gestito e fornito dalla Fondazione fino all'anno scolastico antecedente a quello di istituzione del servizio di scuola dell'infanzia statale;

5) provvedere alle eventuali segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale.

Ritenuto di richiamare la D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 per l'individuazione dell'indennità a favore del Commissario straordinario della Fondazione derivante, come sopra detto, dal processo di privatizzazione dell'originaria I.P.A.B. "Pio Istituto "Giovanni Curioni"; deliberazione che determina, in via transitoria, l'indennità di carica a favore dei commissari straordinari delle I.P.A.B., nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 ed Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all'attività dell'I.P.A.B., alle sue risorse finanziarie ed all'impegno richiesto al Commissario, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata ed i cui criteri sono confermati, ai sensi della D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, sino alla conclusione del processo di riordino delle suddette I.P.A.B. di cui alla L.R. 12/2017.

Considerato che, data la tipologia della Fondazione e dell'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità pari ad Euro 450,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio della Fondazione commissariata.

Vista la nota prot. 42947/A1512B del 30/09/2019 con la quale il competente Settore regionale da un lato - preso atto delle criticità a perseguire lo scopo istituzionale segnalate dalla Fondazione e dell'illegittimità dell'organo di amministrazione in carica - diffidava e anticipava l'intendimento di avviare la procedura di commissariamento della Fondazione, dall'altro -

richiamati gli aspetti trattati e approfonditi con l'Amministrazione comunale nel corso degli incontri sopra citati - richiedeva a quest'ultima l'indicazione del nominativo di un soggetto idoneo ad essere nominato Commissario straordinario della Fondazione Giovanni Curioni - Scuola dell'Infanzia di Invorio (NO).

Vista la nota del Comune di Invorio del 23/10/2019, acquisita al protocollo 47313/A1512B di pari data, avente ad oggetto l'indicazione, a seguito di espletamento di avviso pubblico per la raccolta delle candidature, del nominativo della dott.ssa Maria Laura Oioli, quale soggetto idoneo all'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B..

Precisato che

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa, tenuto anche conto del fatto che trattasi di incarico di amministratore straordinario ed unico di un ente operante nell'ambito dell'assistenza socio-educativa;

- in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere al Settore regionale competente.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la disponibilità dell'interessato, nonché la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità presentata dalla dott.ssa Maria Laura Oioli sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

visto l'art. 25 del Cod. Civ.;

vista la D.G.R. n. 30 - 6355 del 12/01/2018;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di sciogliere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, il Consiglio di Amministrazione in carica della Fondazione "Giovanni Curioni" - Scuola dell'Infanzia avente sede nel Comune di Invorio (NO) e nominare la dott. ssa Maria Laura Oioli quale Commissario straordinario, per la durata di sei mesi, al quale affidare il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;

2) garantire, per la durata dell'incarico, la continuità didattica del servizio socio-educativo di scuola paritaria dell'infanzia sinora direttamente gestito e fornito dalla Fondazione;

3) procedere, laddove necessario e nel rispetto della normativa vigente, alla regolarizzazione degli atti adottati dal disciolto Consiglio di Amministrazione;

4) ricostruire la situazione giuridico-amministrativa nonché patrimoniale-contabile della Fondazione, con verifica delle risultanze attive e passive imputabili alla stessa, al fine di formulare la valutazione definitiva circa l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale della Fondazione, procedendo come di seguito indicato:

a) in caso di riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione:

- modificare lo statuto, approvato con D.D. n. 92 del 02/05/2003 ed, in particolare, la norma statutaria inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia;

- dato adempimento al precedente punto, ricostituire il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

b) in caso di riscontro dell'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione:

- presentare istanza di estinzione della Fondazione, ai sensi delle disposizioni normative e statutarie vigenti, ponendo al contempo in essere le azioni propedeutiche necessarie ed urgenti per l'attivazione dell'iter di istituzione di un punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale per l'anno scolastico 2021-2022, nonché tutto quanto necessario per garantire la continuità didattica del servizio socio-educativo di scuola paritaria dell'infanzia gestito e fornito dalla Fondazione fino all'anno scolastico antecedente a quello di istituzione del servizio di scuola dell'infanzia statale;

5) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale;

- di determinare l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio della Fondazione commissariata;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

- di dare atto che in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere al Settore regionale competente;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)